

PROCESSO VERBALE DI INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

“C.E.R.M.E.C. S.p.A.”
C.F./P.I. 00595760455

Prot. 2011/039999 del 26 luglio 2011

Sono presenti:

GOBBI Rebecca – funzionario dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Massa-Carrara

ANDREANI Dott. Giulio – delegato dal sig. Bosetti Ugo, in qualità di rappresentante legale della società “C.E.R.M.E.C. S.p.A.”, a rappresentarlo nel presente procedimento giusta delega allegata agli atti

Nei confronti della società in oggetto è stata effettuata una verifica fiscale da parte di militari della Guardia di Finanza; tale controllo ha riguardato gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (fino alla data di inizio verifica), successivamente è stato esteso agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e si è concluso il 19 maggio u.s.

In data odierna l’Ufficio e la parte si sono nuovamente incontrati al fine di eventualmente definire, in contraddittorio, gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

La parte ha fatto presente che al foglio n. 27 del processo verbale di constatazione gli stessi militari verificatori rilevano che nell’anno 2007, e precisamente in data 28/09/2007, C.E.R.M.E.C. ha emesso nei confronti del fornitore “Delca” nota di debito n. 463 per un imponibile di € 3.000.000,00 più IVA con aliquota del 10% con indicazione “*fatture in acconto emesse e non regolarizzate anno 2006*”. La parte ha pertanto chiesto che di tale evidenza l’Ufficio tenga conto nella proposta che vorrà formulare.

L’Ufficio, dopo aver compiutamente esaminato il processo verbale di constatazione in oggetto e aver valutato le giustificazioni addotte (vedi verbale prot. 2011/039026 del 19/07/2011), ha presentato alla parte la seguente proposta di adesione:

- Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore “Delca” relative ad operazioni non poste in essere e che sono state stornate da note di credito ricevute in anni successivi, si procede al recupero dell’IVA indebitamente detratta nell’esercizio nel quale la fattura passiva è stata ricevuta e registrata dalla parte, ma contestualmente al riconoscimento della

maggior IVA corrisposta in successivo esercizio a seguito della registrazione della relativa di nota di credito;

- Riguardo alle operazioni fatturate dal fornitore "Delca" relative ad operazioni che sono venute ad esistenza in esercizio diverso e successivo rispetto a quello in cui sono state fatturate, si procede al recupero dell'IVA indebitamente detratta nell'esercizio nel quale la fattura passiva è stata ricevuta e registrata dalla parte, ma contestualmente al riconoscimento della maggior IVA conseguentemente corrisposta per esercizio nel quale i presupposti del diritto alla detrazione sono venuti ad esistenza;
- Riguardo alla nota di debito per € 3.000.000,00 + IVA emessa da C.E.R.M.E.C. nel 2007 a storno di fatture ricevute da "Delca" nel 2006, valutato che nel 2006 sono state emesse da "Delca" fatture per operazioni che non sono state ricondotte a prestazioni rese contabilizzate da C.E.R.M.E.C. per € 3.035.298,00 + IVA, rilevato che i militari verificatori sottolineano che tale comportamento della verificata evidenzia che la stessa *"ha posto in essere un'operazione priva di logica commerciale, che avvalorava la circostanza che la stessa società fosse a conoscenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della "Delca S.p.A.", che ha cercato di sanare in parte, attraverso la registrazione in contabilità di detta nota di debito"*, si procede al recupero dell'IVA indebitamente detratta nel 2006, ma contestualmente al riconoscimento della maggior IVA conseguentemente corrisposta nell'esercizio 2007 a seguito della registrazione della nota di debito emessa.

La parte ha fatto presente che è sua intenzione aderire alla proposta formulata dall'Ufficio in relazione agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, ma chiede un rinvio della propria decisione riguardo agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 per valutare più compiutamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 depositata in data 25/07/2011. La Consulta è stata infatti chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 37, commi 24, 25 e 26 del D.L. 223/2006 (c.d. "Decreto Visco Bersani") in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. La parte ha quindi stabilito che scioglierà la propria riserva entro la prima settimana del mese di settembre 2011. Si rinvia il prossimo incontro per la sottoscrizione degli atti di adesione al 29 luglio p.v.

Massa, 26 luglio 2011

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**



LA PARTE

